

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 26

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **BRAMBILLA**

Introduzione dell’articolo 586-*bis* del codice civile, concernente
l’affido degli animali di affezione in caso di morte del proprietario
o detentore

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge introduce disposizioni in materia di affido degli animali domestici in caso di decesso del proprietario o del detentore, colmando così un vuoto normativo che necessita di intervento, anche per evitare che gli amici a quattro zampe, che già sono privati dell’affetto del loro amico umano, siano anche abbandonati al loro destino.

Si prevede pertanto l’introduzione di un nuovo capo del titolo II del libro secondo del codice civile, dedicato all’affido degli animali di affezione in caso di decesso del proprietario o del detentore.

In particolare è previsto che in caso di decesso del proprietario o del detentore di un animale di affezione, il curatore, previo assenso dell’erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo

assenso del tribunale, ne attribuisca entro 24 ore la custodia temporanea, fino alla devoluzione definitiva, all’onerato o, in mancanza, a chi ne faccia richiesta potendo garantire il benessere dell’animale.

In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede, altresì, sentiti gli enti e le associazioni di tutela degli animali di affezione individuati o riconosciuti con decreto del Ministro della salute, per l’affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari.

È altresì prevista la legittimità della devoluzione da parte del proprietario o detentore dell’animale di affezione dei suoi beni mobili o immobili a una persona, a un ente o a un’associazione con l’obbligo di destinarli alla miglior custodia del proprio animale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo il capo III del titolo II del libro secondo del codice civile è aggiunto il seguente:

« CAPO III-*bis*

DELL’AFFIDO DEGLI ANIMALI
DI AFFEZIONE

Art. 586-*bis*. — (*Affido degli animali di affezione in caso di morte del proprietario o detentore*) — In caso di morte del proprietario o detentore di un animale di affezione, il curatore, previo assenso dell’erede o del legatario onerato, sentiti tutti gli eredi e i legatari e previo assenso del tribunale, entro 24 ore ne attribuisce la custodia temporanea, fino alla devoluzione definitiva, all’onerato o, in mancanza, a chi ne fa richiesta garantendo il suo benessere. In mancanza di accordo, decide il tribunale che provvede, altresì, sentiti gli enti e le associazioni di tutela degli animali di affezione individuati o riconosciuti con decreto del Ministro della salute, all’affidamento definitivo, emanando i provvedimenti necessari.

È legittima la devoluzione di beni mobili o immobili a una persona, a un ente o a un’associazione con il vincolo che tali beni siano utilizzati per garantire il benessere all’animale di affezione a essi dato in affidamento ».

